

Determinazione del DG n. 105/AC
del 22/12/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO UTILIZZO SOFTWARE ANNO 2018 PER GENERAZIONE FILE XML ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 – CIG Z0E217C69B.

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che ai sensi dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 le stazioni appaltanti devono provvedere annualmente alla pubblicazione delle informazioni relative alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi da produrre in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto, tale da consentire l'analisi e la rielaborazione dei relativi dati, anche a fini statistici;

che tali informazioni relative all'anno precedente devono essere pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le specifiche emanate dall'ANAC nella deliberazione 26 del 22 maggio 2013 attraverso la generazione di un file XML (standard aperto) che riporti: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

VISTA l'offerta pervenuta dalla Ditta Softcare Srl che prevede per l'anno 2018 a fronte di un importo pari a € 100,00 iva esclusa l'utilizzo del software per generazione file XML per ANAC (già AVCP) in modalità Saas (Software as a Service) completamente web attraverso credenziali già in possesso di ASF;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lettera a) e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che l'Azienda non ha l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico, sulla base:

- a) del D.Lgs.50/2016 recante l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2012/24/UE e 2014/25/UE (...) per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale suppl. ord. del 19 aprile 2016, n.91; in particolare del comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la facoltà e non l'obbligo, per le procedure sotto soglia comunitaria, di fare ricorso al mercato elettronico ("Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica");
- b) del comma 450 dell'art. 1 della legge 296/06 (finanziaria 2007), che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per una serie di soggetti pubblici tra i quali non sono annoverate le Aziende Speciali;

- c) della mera facoltà – nelle more dell'approvazione della legge di stabilità 2016 – del ricorso al MePa, alle Convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA da parte degli organismi di diritto pubblico, giusta tabella obbligo-facoltà del 3 ottobre 2013 approvata da Consip e Mef;
- d) del documento di consultazione pubblicato sul sito dell'ANAC e recante le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti per le procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto avendo individuato nella Ditta Softcare Srl l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze di fornitura come sopra descritte;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 (nuovo codice dei contratti) e s.m.i.;

RICHIAMATE le Deliberazioni di CdA n. 40 del 05.09.2017 e n. 43 del 21.09.2017, con le quali è stato nominato il Direttore Generale di ASF San Giuliano Milanese;

DETERMINA

- 1) di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – all'operatore economico Softcare Srl, con sede a Scanzorosciate (Bg) in Gorizia 14/D, P.Iva 03111800169 il servizio di utilizzo software per generazione file XML per ANAC per l'anno 2018 per un importo di € 100,00 oltre iva;
- 2) di dare atto che la spesa sopra indicata trova una piena copertura finanziaria nelle risorse ordinarie di bilancio;
- 3) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice Smart CIG Z0E217C69B;
- 4) di dare atto che i fornitori sono tenuti alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
- 5) di liquidare quanto dovuto, a ricevimento di regolare fattura, nei limiti dell'impegno assunto;
- 6) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
- 7) di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti per Legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Cristiano Canova

